

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 29 Aprile 1986

N. 147 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali"

L'anno millenovecento ottantasei il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidenti i sigg. dott. Mario Annese - prof. Nicola Occhiofino

Consiglieri Segretari i sigg. dott. Vito Mariella

e con l'assistenza:

- del ~~Coordinatore del Settore~~ della Segretaria del Consiglio F.F. Silvana Vernola

- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	h		26) FORTUNATO Loris	h	
2) AFFATATO Giuseppe	h		27) GODELLI Silvia	h	
3) ANNESE Mario	h		28) IAFRATE Zenone	h	
4) APRILE Leonardo	h		29) LIA Cesare	h	
5) ARMENISE Nicola	h		30) MARIELLA Vito	h	
6) AUGELLI Raffaele	h		31) MARINELLI Fernando	h	
7) BELLOMO Michele		h	32) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
8) BINETTI Vincenzo	h		33) MARZO Corradino	h	
9) BORGIA Franco	h		34) MASSAFRA Isabella	h	
10) BORTONE Giorgio		h	35) MASTRANGELO Giovanni	h	
11) BRUNO Antonio	h		36) MONFREDI Angelo	h	
12) CAPOZZA Emanuele		h	37) OCCHIOFINO Nicola	h	
13) CAVALLO Antonio	h		38) PAOLUCCI Roberto	h	
14) COLASANTO Giuseppe	h		39) PICCIGALLO Benito		h
15) CONVERTINO Cosimo	h		40) PIZZICOLI Michele	h	
16) D'ALEMA Massimo		h	41) PUGLIESE Girolamo	h	
17) LUZZI Francesco	h		42) RIZZO Marcello	h	
18) DI CAGNO Nicola	h		43) ROSSI Angelo	h	
19) DI GIOIA Pasquale	h		44) SAPONARO Francesco	h	
20) DI GIUSEPPE Cosimo	h		45) SILVESTRI Francesco	h	
21) DI RODI Nicola		h	46) SIMONE Mauro	h	
22) MARROCCOLI Tommaso	h		47) STRAZZERI Marcello	h	
23) FAZIO Lorenzo	h		48) TARRICONE Luigi	h	
24) FESTINANTE Luigi	h		49) TEDESCO Alberto	h	
25) FITTO Salvatore	h		50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

A relazione del Sig. Vice Presidente di turno, cons.

Annese (si è allontanato dall'Aula il Presidente), il quale informa la
Assemblea che decimo argomento iscritto all'ordine del giorno è il di-
segno di legge "Autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei vei-
coli eccezionali".

Dà la parola al Presidente della V Commissione consiliare perma-
nente, cons. Armenise, il quale svolge la relazione.

-OMISSIS-

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla vota-
zione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

-OMISSIS-

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa
l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge
nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli ar-
ticoli;
- A unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, il disegno di legge "Autorizzazione al-
la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali", nel testo al-
legato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il cons. Armenise chiede che il provvedimento venga dichiarato ur-
gente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127
della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia. Posta ai vo-
ti, la richiesta è approvata all'unanimità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

(Silvana Vernola)

12 A 2112 101

12 A 2112 101

12 A 2112 101

12 A 2112 101

12 A 2112 101

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Legge regionale

"Autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Delega alle Amministrazioni provinciali)

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, la funzione di cui alla legge 10 febbraio 1982, n. 38 relativa alle autorizzazioni per la circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali nella Regione Puglia viene delegata alle Amministrazioni provinciali.

2. L'Amministrazione provinciale competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma del presente articolo è quella della provincia in cui ha inizio la circolazione del veicolo o del trasporto eccezionale, o in cui ha sede il richiedente, ovvero che per prima viene interessata da tale circolazione.

(approvato all'unanimità)

Art. 2

(Pagamento indennizzi)

1. Gli indennizzi previsti dal d.m. 23 gennaio 1984 e successivi dovranno essere versati su conto corrente intestato alla Regione Puglia, con la specificazione che trattasi di versamento effettuato ai sensi della presente legge.
2. Copia del bollettino di versamento dovrà essere allegato alla domanda di autorizzazione e l'Amministrazione provinciale, prima di rilasciare le autorizzazioni, dovrà accertare l'avvenuto versamento.

(approvato all'unanimità)

Art. 3

(Corresponsione finanziamenti)

1. Previa istruttoria tecnica, la Regione Puglia provvederà a ripartire annualmente, con apposita deliberazione della Giunta regionale, tra gli enti proprietari delle strade le somme riscosse ai sensi dell'art. 2 della presente legge.
2. Gli enti proprietari delle strade potranno richiedere contributi per il miglioramento della pavimentazione delle strade più interessate dai trasporti eccezionali, ai sensi della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27.
3. E' attribuito a ciascuna provincia un contributo annuo a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate con la presente legge.
4. Per l'anno 1986 il contributo di cui al precedente comma è fissato in L.15.000.000 per ciascuna provincia, per gli anni successivi si provvederà in sede di legge di bilancio.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

3

Art. 4

(Istituzione di un ufficio centrale regionale)

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale ai LL.PP. l'Uf
ficio "Trasporti eccezionali" preposto alla organizzazione delle
attività connesse con l'applicazione della presente legge.
2. Esso cura la raccolta e l'archivio delle autorizzazioni ri
lasciate dalle Amministrazioni provinciali, procede alla formazione
e all'aggiornamento del catasto stradale regionale, coordina
l'attività delegata alle Amministrazioni provinciali con la pre-
sente legge, nonché quella relativa al censimento della circola-
zione stradale.
3. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a trasmettere
al predetto ufficio tutti i dati relativi alle rete viaria di ri-
spettiva competenza.

(approvato all'unanimità)

Art. 5

(Vigilanza e sanzioni)

1. Alle Province spetta la vigilanza sulla circolazione dei vei
coli e dei trasporti eccezionali, nonché l'esercizio delle funzioni
amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni previste
dalla legge 10.2.1982, n. 38.

(approvato all'unanimità)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

4

Art. 6

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1986 e successivi, per gli introiti derivanti dagli indennizzi dovuti per la maggiore usura delle strade da trasporti eccezionali e per la erogazione delle somme introitate agli enti proprietari delle strade.

2. Alle spese di cui al 3° comma dell'art. 3 della presente legge si farà fronte con i fondi di cui al Capitolo 0203400 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986. Tale capitolo è integrato di L.1.800.000.000. da prelevare dai fondi globali del Bilancio 1986 e riportati al Capitolo 1602040 dello stato di previsione della spesa.

PARTE II

<u>VARIAZ. IN DIMINUZ.</u>	<u>BILANCIO DI COMP.</u>	<u>BILANCIO DI CASSA</u>
Cap. 1602040	1.800.000.000=	1.800.000.000=
"Fondi per finanziamento di spese derivanti da ll.rr. in corso di adozione".		

**Consiglio Regionale
della Puglia**

VARIAZ. IN AUMENTO

BIL. DI COMPETENZA

BIL. DI CASSA

Cap. 0203400

1.800.000.000=

1.800.000.000=

"Delega funzioni amministrative a Province e Comuni per il rilascio autorizzazioni per trasporti eccezionali e formazione nuovo catasto stradale l.r.....nonchè per censimento della circolazione stradale".

(approvato all'unanimità)

Art. 7

(Abrogazione)

1. E' abrogata la legge regionale 1 aprile 1985, n.13.

(approvato all'unanimità)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

(Silvana Vernola)

